SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 170

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 24 luglio 2009

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 15 maggio 2009, n. **95**.

Regolamento recante indirizzi, criteri e modalità per l'annotazione nel registro di cui all'articolo 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza delle operazioni commerciali aventi ad oggetto le cose rientranti nelle categorie indicate alla lettera A dell'allegato A al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;

Visto il regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza», di seguito denominato «Testo unico», ed in particolare l'articolo 128;

Visto il regio-decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza», di seguito denominato «Regolamento di esecuzione», ed in particolare l'articolo 247;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», e successive modificazioni, di seguito denominato «Codice», ed in particolare l'articolo 63, comma 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 2 marzo 2009;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Registro delle operazioni commerciali di cui all'articolo 128 del Testo unico. Tenuta e relative annotazioni

1. Colui che esercita il commercio di cose rientranti nelle categorie di cui alla lettera A dell'allegato A al Codice annota giornalmente le operazioni eseguite nel «registro delle operazioni su cose antiche o usate», previsto dall'articolo 128, primo e secondo comma, del Testo unico, uniformandosi alle prescrizioni di cui all'articolo 247 del relativo Regolamento di esecuzione.

2. Qualora le operazioni commerciali di cui al comma 1 siano effettuate, con riguardo alle singole cose, per prezzi superiori alle soglie di valore indicate all'articolo 2, delle cose commerciate è riportata una descrizione dettagliata nel registro previsto dall'articolo 128 del Testo unico, e ne è conservata una documentazione fotografica.

3. Per «descrizione dettagliata» si intende l'annotazione delle caratteristiche specifiche della cosa di interesse storico o artistico, ed in particolare:

della tipologia di opera;

della tecnica di esecuzione;

del supporto materico;

del soggetto rappresentato;

delle dimensioni;

dell'autore, se conosciuto, della scuola o dell'ambito culturale cui l'opera stessa è riconducibile;

dell'epoca di realizzazione;

dell'*expertise* o della bibliografia, se esistenti.

4. Ove lo spazio, nel registro destinato alle annotazioni, risulti insufficiente, è consentito inserire il riferimento al documento fiscale relativo alla operazione commerciale compiuta ed oggetto di annotazione, ovvero ad un diverso atto, anche di parte, a condizione che detti documenti riportino i dati elencati al comma 3 e siano conservati unitamente alla documentazione fotografica di cui al comma 2.

Art. 2.

Limiti di valore

1. Le modalità di annotazione indicate all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, sono obbligatorie per le cose, individuate con riferimento alle tipologie elencate alla lettera A dell'allegato A del Codice e di seguito riportate, il cui prez-

zo, all'atto della relativa operazione commerciale, abbia superato i limiti di valore distintamente indicati per ciascuna tipologia:

TIPOLOGIE	VALORI (ESPRESSI IN EURO)
1. Reperti archeologici provenienti da: *a)* scavi e scoperte terrestri o sottomarine; *b)* siti archeologici; *c)* collezioni archeologiche.	Qualunque ne sia il valore
2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni.	Qualunque ne sia il valore
3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale.	12.500
4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto.	5.000
5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto.	12.500
6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali.	5.000
7. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale, diverse da quelle della categoria 1.	12.500
8. Fotografie, film e relativi negativi.	5.000
9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione.	Qualunque ne sia il valore
10. Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione.	5.000
11. Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni.	5.000
12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni.	Qualunque ne sia il valore
13. *a)* Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia;	12.500
b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.	12.500
14. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni.	12.500
15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi più di cinquanta anni.	12.500

2. L'uscita dal territorio nazionale delle cose ricomprese nelle tipologie elencate al comma 1, quale che sia il loro valore economico, resta comunque disciplinata dalle disposizioni al riguardo dettate dal Codice. I limiti di valore indicati al comma 1 non costituiscono in nessun caso parametri, neppure presuntivi, per l'accertamento dell'interesse storico o artistico delle cose contemplate nel medesimo comma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 maggio 2009

Il Ministro per i beni e le attività culturali: BONDI

Il Ministro dell'interno: MARONI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2009
Ufficio di controllo preventivo Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 5, foglio n. 228

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) [soppresso].

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L’organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d’intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l’osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell’organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l’amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell’organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell’ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— Si riporta il testo dell’art. 128 del regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 1931, n. 146:

«Art. 128 *(art. 129 T.U. 1926)*. — I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli artt. 126 e 127 non possono compiere operazioni su cose antiche o usate se non con le persone provviste della carta di identità di altro documento munito di fotografia, proveniente dall’amministrazione dello Stato.

Essi devono tenere un registro delle operazioni di cui al primo comma che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.

Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.

Le persone che compiono operazioni di cui al primo comma con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi prescritti.

L’esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l’acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all’asta pubblica.».

— Si riporta il testo dell’art. 247 del regio-decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza», pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 1940, n. 149:

«Art. 247. — Il registro di chi fa commercio di cose antiche od usate o di chi commercia o fabbrica oggetti preziosi deve, agli effetti dell’art. 128 della legge, indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome, cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell’operazione, la specie della merce comprata o venduta ed il prezzo pattuito.

Fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni degli articoli 126 e 128 della legge si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d’arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonché al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati. Esse non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo.».

— Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 1998, n. 250.

— Si riporta il testo dell’art. 63 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 2004, n. 45:

«Art. 63 *(Obbligo di denuncia dell’attività commerciale e di tenuta del registro. Obbligo di denuncia della vendita o dell’acquisto di documenti)*. — 1. L’autorità locale di pubblica sicurezza, abilitata, ai sensi della normativa in materia, a ricevere la dichiarazione preventiva di esercizio del commercio di cose antiche o usate, trasmette al soprintendente e alla regione copia della dichiarazione medesima, presentata da chi esercita il commercio di cose rientranti nelle categorie di cui alla lettera A dell’Allegato A del presente decreto legislativo, di seguito indicato come «ALLEGATO A».

2. Coloro che esercitano il commercio delle cose indicate al comma 1 annotano giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dalla normativa in materia di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche delle cose medesime. Con decreto adottato dal Ministro di concerto con il Ministro dell’interno sono definiti i limiti di valore al di sopra dei quali è obbligatoria una dettagliata descrizione delle cose oggetto delle operazioni commerciali.

3. Il soprintendente verifica l’adempimento dell’obbligo di cui al secondo periodo del comma 2 con ispezioni periodiche, effettuate anche a mezzo dei carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale, da lui delegati. La verifica è svolta da funzionari della regione nei casi di esercizio della tutela ai sensi dell’art. 5, commi 2, 3 e 4. Il verbale dell’ispezione è notificato all’interessato ed alla locale autorità di pubblica sicurezza.

4. Coloro che esercitano il commercio di documenti, i titolari delle case di vendita, nonché i pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno l’obbligo di comunicare al soprintendente l’elenco dei documenti di interesse storico posti in vendita. Allo stesso obbligo sono soggetti i privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi che acquisiscano documenti aventi il medesimo interesse, entro novanta giorni dall’acquisizione. Entro novanta giorni dalle comunicazioni di cui al presente comma il soprintendente può avviare il procedimento di cui all’art. 13.

5. Il soprintendente può comunque accertare d’ufficio l’esistenza di archivi o di singoli documenti dei quali siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati e di cui sia presumibile l’interesse storico particolarmente importante.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 15 dicembre 2007, n. 291.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'allegato A del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 2004, n. 45:

«Allegato A (Integrativo della disciplina di cui agli artt. 63, comma 1; 74, commi 1 e 3; 75, comma 3, lettera *a)*.

A. Categorie di beni:

1. Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da:

a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;

b) siti archeologici;

c) collezioni archeologiche.

2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni.

3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale [1].

4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto.

5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale [1] e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto.

6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali [1].

7. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale [1], diverse da quelle della categoria 1.

8. Fotografie, film e relativi negativi [1].

9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione [1].

10. Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione.

11. Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni.

12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni.

13. *a)* Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia;

b) collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.

14. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni.

15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi più di cinquanta anni.

[I beni culturali rientranti nelle categorie da 1 a 15 sono disciplinati da questo Testo Unico soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori indicati alla lettera B].

B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in euro):

1) qualunque ne sia il valore

1. Reperti archeologici

2. Smembramento di monumenti

9. Incunaboli e manoscritti

12. Archivi

2) 13.979,50

5. Mosaici e disegni

6. Incisioni

8. Fotografie

11. Carte geografiche stampate

3) 27.959,00

4. Acquerelli, guazzi e pastelli

4) 46.598,00

7. Arte statuaria

10. Libri

13. Collezioni

14. Mezzi di trasporto

15. Altri oggetti

5) 139.794,00

3. Quadri

Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione.

[1] Aventi più di cinquanta anni e non appartenenti all'autore.».

— Per il testo dell'art. 128 del regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 247 del regio-decreto 6 maggio 1940, n. 635, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'allegato A del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si veda nelle note all'art. 1.

09G0104

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 aprile 2009.

Rideterminazione del cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione e assegnazione di una quota di risorse a fronte SFOP a favore del POR Puglia, di cui al Q.C.S. obiettivo 1, 2000/2006. (Decreto n. 21/2009).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987, ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti CE n. 1260/1999 e n. 1263/1999 del Consiglio, riguardanti, rispettivamente, le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative allo strumento finanziario della pesca (SFOP);

Vista la delibera CIPE n. 139 del 6 agosto 1999 che prevede, relativamente ai programmi operativi regionali, che la copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 nella misura del 70 per cento della quota nazionale pubblica, rimanendo a carico delle Regioni e/o degli Enti locali la rimanente quota del 30 per cento;

Vista la decisione della Commissione europea C(2009) 2190 del 30 marzo 2009, che modifica la decisione C(2000) 2349 relativa all'approvazione degli interventi strutturali comunitari concernenti il programma operativo nella regione Puglia interessata dall'obiettivo 1 in Italia, dalla quale risulta che il cofinanziamento statale a fronte SFOP è pari a 24.581.305 euro;

Visto il proprio decreto 31 marzo 2008 (n. 16/2008) relativo alla rideterminazione dell'annualità 2006, dal quale risulta che le risorse assegnate per il cofinanziamento, a fronte SFOP, del POR Puglia, a valere sul Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, ammontano complessivamente a 26.573.029 euro e che, pertanto, occorre disimpegnare una quota pari a 1.991.724 euro rideterminando l'assegnazione per l'annualità 2006;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 22 aprile 2009 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Per il POR Puglia 2000/2006, di cui in premessa, è disimpegnata una quota di risorse a fronte SFOP, a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, pari a 1.991.724 euro.

2. L'assegnazione a fronte SFOP, a carico del predetto Fondo di rotazione, per l'annualità 2006, già fissata in 3.255.371 euro dal citato decreto direttoriale 31 marzo 2008, è, pertanto, rideterminata in 1.263.647 euro.

3. Il cofinanziamento statale complessivo a fronte SFOP del suddetto Programma, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, è pari, quindi, a 24.581.305 euro.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2009

L'ispettore generale Capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 215

09A08549

DECRETO 22 aprile 2009.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione per i programmi annuali 2007 e 2008 del Fondo per le frontiere esterne - periodo 2007-2013. (Decreto n. 22/2009).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n.183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di

cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo COM/2005/0123 del 6 aprile 2005, che istituisce un programma quadro sulla Solidarietà e gestione dei flussi migratori per il periodo 2007-2013;

Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 574/2007/CE del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del predetto programma quadro;

Vista la decisione della Commissione C(2008) 7932 del 10 dicembre 2008 che approva, per l'Italia, il programma pluriennale 2007-2013 e i programmi annuali 2007 e 2008 del Fondo per le frontiere esterne, da cui risulta che il cofinanziamento comunitario è di 24.910.329,82 euro per il programma 2007 e di 17.153.194,23 euro per il programma 2008;

Vista la nota n. 555/SM/U/113/2009 del 26 gennaio 2009, con la quale il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza richiede l'intervento del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per il cofinanziamento della quota di parte nazionale dei programmi, pari a euro 23.936.999,82 per il 2007 e ad euro 16.483.194,23 per il 2008;

Considerato che, in base al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, per gli interventi cofinanziati il Fondo di rotazione *ex lege* n.183/1987 eroga le quote a proprio carico sulla base delle procedure di pagamento previste dalla corrispondente normativa comunitaria;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 22 aprile 2009 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale complessivo a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per i programmi annuali 2007 e 2008 del Fondo per le frontiere esterne è di euro 40.420.194,05, di cui euro 23.936.999,82 per il programma annuale 2007 ed euro 16.483.194,23 per il programma annuale 2008.

2. Il Fondo di rotazione, analogamente a quanto previsto dalla citata decisione n. 574/2007/CE, è autorizzato ad erogare i predetti importi, su indicazione del Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le seguenti modalità:

Programma annuale 2007:

a) un primo prefinanziamento di 11.968.499,91 euro, pari al 50 per cento dell'assegnazione 2007, a seguito dell'erogazione del corrispondente prefinanziamento comunitario;

b) un secondo prefinanziamento di importo proporzionale a quello comunitario, a seguito dell'avvenuta erogazione del secondo prefinanziamento comunitario;

c) un pagamento a saldo, a seguito dell'erogazione del corrispondente saldo comunitario.

Programma annuale 2008:

a) un primo prefinanziamento di 8.241.597,12 euro, pari al 50 per cento dell'assegnazione 2008, a seguito dell'erogazione del corrispondente prefinanziamento comunitario;

b) un secondo prefinanziamento, di importo proporzionale a quello comunitario, a seguito dell'avvenuta erogazione del secondo prefinanziamento comunitario;

c) un pagamento a saldo, a seguito dell'erogazione del corrispondente saldo comunitario.

3. Il Ministero dell'interno effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2009

L'ispettore generale Capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2009, Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari,registro n. 3 Economia e Finanze, foglio n. 216

09A08565

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Zogno Antonella, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CEE, relativo al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo n. 206/2007 che all'art. 1 disciplina il riconoscimento per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, delle qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea che consente al titolare di tali qualifiche di esercitare la professione corrispondente;

Vista l'istanza della sig.ra Zogno Antonella cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Titolo di studio

denominato «Attestato di qualifica professionale di Beauty Therapy NVQ Level 3», conseguito presso il Centro A.E.S. S.r.l. di Reggio Emilia, secondo l'*iter* formativo previsto dagli standard imposti da Habia UK e dall'Autorità preposta del Regno Unito quale ente paragovernativo britannico, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

Visto l'art. 5, comma 1, lettera *l)* dello stesso decreto legislativo n. 206/2007, che attribuisce al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali di cui all'art. 19, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*;

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera *b)*, del richiamato decreto legislativo n. 206/2007;

Vista la legge 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista, a livello nazionale;

Udito il parere favorevole della Conferenza dei servizi, espresso nella seduta del 15 aprile 2009, indetta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e art. 16, comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007, ai fini del riconoscimento del titolo di «Beauty Therapy NVQ Level 3» per l'esercizio dell'attività di estetista in qualità di lavoratore subordinato o autonomo;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Decreta:

Articolo unico

Il titolo professionale di titolo «Beauty Therapy NVQ Level 3» conseguito nel mese di febbraio 2008, dalla sig. ra Zogno Antonella nata a Nicorvo (Pavia) il 5 novembre 1957, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Estetista», in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2009

Il direttore generale: MANCINI

09A08564

DECRETO 12 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Gabriela Vladimirescu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 10 gennaio 2007, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Gabriela Vladimirescu nata a Dorohoi (Romania) il giorno 17 ottobre 1952, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diploma de Doctor-medic specializarea Medicinā Generalā» rilasciato in data 14 dicembre 1983, con il n. 8307 dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie din Iasi - Romania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Diploma de Doctor-medic specializarea Medicinā Generalā» rilasciato dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie din Iasi - Romania, in data 14 dicembre 1983, con il n. 8307 alla sig.ra Gabriela Vladimirescu, nata a Dorohoi (Romania) il giorno 17 ottobre 1952, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Gabriela Vladimirescu è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 12 giugno 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A08547

DECRETO 12 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Larisa Morari, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 3 giugno 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Larisa Morari nata a Orhei (Repubblica Moldava) il giorno 25 luglio 1973, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicinā specializarea stomatologie» rilasciato in data 17 settembre 1998 con il n. 91 dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie «Carol Davila» Bucureşti - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicinā specializarea stomatologie» rilasciato dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie «Carol Davila» Bucureşti - Romania, in data 17 settembre 1998 con il n. 91 alla sig.ra Larisa Morari, nata a Orhei (Repubblica Moldava) il giorno 25 luglio 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La sig.ra Larisa Morari è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 12 giugno 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A08546

DECRETO 23 giugno 2009.

Ripartizione e assegnazione delle risorse alle regioni e province autonome nell'ambito dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione - annualità 2009.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1041 recante «Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato», e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845 recante «Legge quadro in materia di formazione professionale»;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 recante «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione»;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», e in particolare l'art. 68 come modificato dall'art. 31, comma 3 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257, e in particolare l'art. 9 sulle modalità di finanziamento delle attività formative fino al diciottesimo anno di età;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», e in particolare l'art. 118, comma 16;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;

Visto l'Accordo siglato in Conferenza unificata il 19 giugno 2003 per l'esercizio del diritto dovere di istruzione e formazione;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice dell'amministrazione digitale», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 recante «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere al-

l'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127 recante «Misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà, nonché disposizioni finanziarie» e in particolare l'art. 1, comma 10;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» e in particolare l'art. 1, commi 622 e 624;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese», e in particolare l'art. 13;

Visto il decreto del Ministero della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'art. 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Visto il decreto interministeriale del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro e delle previdenza sociale del 29 novembre 2007 «Percorsi sperimentali di istruzione e di formazione professionale ai sensi dell'art. 1, comma 624 della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», e in particolare l'art. 64;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 19 novembre 2008 sui piani di riparto relativi ai contributi finalizzati alla prosecuzione dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, adottato a norma dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», e in particolare l'art. 19, comma 17;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)» e in particolare l'art. 2, comma 36;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti», e in particolare l'art. 37;

Visto l'Accordo siglato in Conferenza unificata il 5 febbraio 2009 per la definizione delle condizioni e delle fasi relative alla messa a regime del sistema di secondo ciclo di istruzione e formazione professionale;

Visto il decreto ministeriale n. 4/CONT/2009 dell'8 maggio 2009, recante il bilancio di previsione per l'Esercizio finanziario 2009 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 19 luglio 1993;

Acquisito il parere del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con nota prot. 1606/AOODGPS del 17 giugno 2009 a ripartire le suddette risorse secondo i criteri definiti con decreto interministeriale del 19 novembre 2008;

Ritenuto di dover procedere al riparto delle risorse relative all'annualità 2009 nella misura di euro 209.109.570,00, al netto delle risorse da destinare per il finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato previste dalla normativa vigente e di impegnare e trasferire, a titolo di anticipo, euro 139.109.570,00 pari al 66,52% delle risorse;

Premesso tutto quanto sopra;

Decreta:

Art. 1.

1. Come previsto dalle norme richiamate in premessa e con riferimento all'annualità 2009, sono destinati, ai sensi dell'art. 31, comma 3 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, che finalizza all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, anche nell'esercizio dell'apprendistato, le risorse di cui all'art. 68, comma 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, euro 209.109.570,00 per il finanziamento delle iniziative per l'esercizio del diritto dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, al netto delle risorse da destinare per il finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato.

2. Le somme di cui al precedente comma sono poste a carico del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 1993 per l'importo di euro 70.000.000,00 e, ai sensi della legge n. 203/2008 («legge finanziaria 2009»), al Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 per l'importo di euro 139.109.570,00.

3. Le risorse complessive, di cui al comma 1, vengono ripartite fra le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 19 novembre 2008 citato in premessa. Le risorse assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma, a valere sui rispettivi fondi di finanziamento, sono riportate nella tabella 1 sulla base dei dati riportati in tabella 2:

Tabella 1: RIPARTO RISORSE

Regioni	Risorse FdR (a)	Risorse FdO (b)	Risorse totali c=a+b
Piemonte	9.309.937,00	18.501.447,00	27.811.384,00
Valle d'Aosta	87.094,00	173.080,00	260.174,00
Lombardia	19.389.067,00	38.531.498,00	57.920.565,00
P.A. Bolzano	1.304.526,00	2.592.457,00	3.896.983,00
P.A. Trento	2.395.675,00	4.760.876,00	7.156.551,00
Veneto	9.469.901,00	18.819.340,00	28.289.241,00
Friuli-Venezia Giulia	2.084.097,00	4.141.684,00	6.225.781,00
Liguria	1.291.690,00	2.566.948,00	3.858.638,00
Emilia-Romagna	5.265.221,00	10.463.467,00	15.728.688,00
Toscana	4.393.022,00	8.730.162,00	13.123.184,00
Umbria	251.903,00	500.601,00	752.504,00
Marche	227.388,00	451.884,00	679.272,00
Lazio	4.541.788,00	9.025.803,00	13.567.591,00
Abruzzo	170.660,00	339.150,00	509.810,00
Molise	121.999,00	242.446,00	364.445,00
Campania	1.007.371,00	2.001.928,00	3.009.299,00
Puglia	1.364.115,00	2.710.877,00	4.074.992,00
Basilicata	214.494,00	426.260,00	640.754,00
Calabria	736.411,00	1.463.456,00	2.199.867,00
Sicilia	6.347.266,00	12.613.791,00	18.961.057,00
Sardegna	26.375,00	52.415,00	78.790,00
TOTALE	70.000.000,00	139.109.570,00	209.109.570,00

Tabella 2 : ALLIEVI CORSI A.F. 2008-2009

REGIONI	SCUOLA	CFP	TOTALE
Piemonte	6.113	13.251	19.364
Valle d'Aosta	226	50	276
Lombardia	9.008	29.228	38.236
Prov. Aut. di Bolzano	3.232	816	4.048
Prov. Aut. di Trento	0	4.099	4.099
Veneto	0	16.203	16.203
Friuli-Venezia Giulia	1.408	2.949	4.357
Liguria	128	2.154	2.282
Emilia-Romagna	6.792	6.033	12.825
Toscana	16.843	137	16.980
Umbria	404	254	658
Marche	888	0	888
Lazio	0	7.771	7.771
Abruzzo	0	292	292
Molise	182	129	311
Campania	3.934	0	3.934
Puglia	0	2.334	2.334
Basilicata	0	367	367
Calabria	0	1.260	1.260
Sicilia	5.412	8.489	13.901
Sardegna	103	0	103
TOTALE	54.673	95.816	150.489

4. Una quota pari fino al 10% delle risorse di cui alla tabella 1 colonna (b) può essere riservata per le azioni di sistema collegate all'attuazione del diritto dovere all'istruzione e alla formazione non coperte da altri finanziamenti di origine nazionale o comunitaria.

Art. 2.

1. Previa trasmissione di copia del presente decreto alle Amministrazioni interessate, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali procederà al trasferimento di euro 139.109.570,00 pari al 66,52% delle risorse complessive, a titolo di anticipo alle regioni e province autonome di Bolzano e di Trento, in quota proporzionale, come riportano nella colonna (b) della tabella 1.

2. Entro dodici mesi dalla data del presente decreto, le regioni e le province autonome comunicano al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali estremi e importi degli impegni assunti con atti amministrativi giuridicamente vincolanti riferiti alle risorse trasferite.

3. Allo scopo di monitorare l'avanzamento dei percorsi regionali di istruzione e formazione professionale per l'esercizio dell'obbligo di istruzione – diritto/dovere, ciascuna regione e provincia autonoma predispone un rapporto annuale di attuazione finanziario (impegni-pagamenti), fisico e procedurale, elaborato secondo le linee guida fissate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in collaborazione con l'ISFOL, da inviare allo stesso Ministero entro il 31 luglio 2010. La trasmissione dei rapporti dovrà, preferibilmente, avvenire attraverso posta elettronica ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Sulla base dei rapporti realizzati dalle regioni e le province autonome, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con la collaborazione dell'ISFOL presenta un documento di monitoraggio nazionale a concorrenza di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.

4. La trasmissione dei rapporti di monitoraggio, di cui al precedente comma, secondo i termini e i criteri previsti, costituisce condizione ai fini dei trasferimenti di risorse relativi alle annualità successive.

5. Le risorse non utilizzate potranno essere reimpiegate sulla base di criteri da stabilire d'intesa con il Coordinamento delle regioni e delle province autonome.

Roma, 23 giugno 2009

Il direttore generale: MANCINI

09A08553

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 luglio 2009.

Iscrizione di varietà di specie agrarie ai relativi registri nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 31 marzo 2009, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro, delle varietà di specie agrarie indicate nel presente decreto;

Considerato che per le stesse varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica delle denominazioni;

Viste le richieste di variazione di denominazioni, avanzate dai responsabili della conservazione in purezza delle varietà in questione, da «CSF7601» a «Midolia CS», da «CSF703» a «Imeria CS» e da «AJW1906LOC» a «Hoshi»;

Visto il Bollettino delle novità vegetali n. 1/2009, nel quale sono state pubblicate le nuove denominazioni proposte;

Considerato pertanto concluso l'esame delle denominazioni proposte;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 2008, n. 18, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2008 concernente l'individuazione degli uffici a livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la definizione dei relativi compiti;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agrarie, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Girasole

Codice SIAN	Varietà	Tipo	Responsabile della conservazione in purezza
11668	Midolia CS	HS	Caussade Semences – F -
11669	Imeria CS	HS	Caussade Semences – F -

Soia

Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
11576	Hoshi	Monsanto Agricoltura Italia (MI) e Monsanto Technology LLC. – USA -

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2009

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

09A08544

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 7 luglio 2009.

Disciplina per la nomina degli esperti per i controlli delle proprietà isotermiche delle carrozzerie degli autoveicoli circolanti per trasporti internazionali o nazionali in regime di temperatura controllata.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Visto il proprio decreto del 24 novembre 2006 concernente le procedure di approvazione delle cisterne ad esclusione di quelle destinate al trasporto delle materie della classe 2 in attuazione delle disposizioni dell'articolo 2 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 19 settembre 2005;

Considerato che la normativa tecnica di riferimento per l'approvazione delle cisterne è costituita dagli allegati tecnici A e B della direttiva 94/55/CE, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che la cadenza biennale degli emendamenti agli allegati tecnici alla direttiva 94/55/CE comporta la ricognizione di tutte le approvazioni del tipo già rilasciate anche in assenza di modifiche relative alle prescrizioni tecniche di riferimento;

Ritenuto che si debba procedere alla modifica del decreto citato in premessa al fine di semplificare le procedure amministrative per l'approvazione delle cisterne destinate al trasporto di merci pericolose su strada;

Decreta:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 6 del decreto dirigenziale 24 novembre 2006 è sostituito come segue: «1 - L'introduzione di una nuova edizione dell'ADR comporta, nei riguardi di un tipo di cisterna già approvata, l'aggiornamento dell'approvazione originaria qualora non sia necessario apportare modifiche nella definizione del tipo di cisterna.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 6 del decreto dirigenziale 24 novembre 2006 è aggiunto il seguente comma: «1-*bis*) L'introduzione di una nuova edizione dell'ADR comporta, nei riguardi di un tipo di cisterna già approvata, l'estensione dell'approvazione originaria qualora sia necessario apportare modifiche nell'ambito della definizione del tipo di cisterna.».

3. Il comma 4 dell'art. 4 del decreto dirigenziale 24 novembre 2006 è sostituito come segue: «L'identificazione della cisterna prevede la ripetizione del numero di serie della medesima, con caratteri di almeno 10 mm di altezza, posizionata sul passo d'uomo ovvero su al-

tri elementi della cisterna che garantiscano una analoga resistenza. La posizione della cisterna deve essere facilmente individuabile».

Roma, 7 luglio 2009

Il capo del Dipartimento: FUMERO

09A08550

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 24 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Flora Fileni, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Flora Fileni;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sottoindicato titolo di formazione conseguito in più paesi;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Rilevato che l'interessato, ai sensi della sopra citata circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39, è esonerato dalla conoscenza della lingua italiana, in quanto italiana con formazione accademica conseguita in Italia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post - secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Considerato che la sig.ra Flora Fileni ha conseguito una laurea in «Lingue e letterature straniere (inglese e spagnolo) il 27 giuno 2000 presso l'Università degli studi di Perugia;

Visto il certificato di abilitazione all'insegnamento di lingua straniera (inglese) e di lingue e civiltà straniere (inglese) per le classi di concorso 45/A e 46/A, rilasciato dall'Ufficio Alta Formazione dell''Università degli studi di Perugia il 6 febbraio 2008;

Vista la nota di risposta dell'Autorità Britannica tramite il sistema IMI (Sistema d'informazione del mercato interno) del 15 maggio 2009, con cui si dà conferma del valore legale del titolo Q.T.S. (Qualified Teacher Status) e dell' esonero dall'«Induction period»;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 12 giugno 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata, ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il seguente titolo di formazione professionale: «Qualified teacher status» (QTS) rilasciato dal Department for Education and Skills di Londra (Regno Unito) il 27 giugno 2003, posseduto dalla cittadina italiana Flora Fileni nata a Foligno (Perugia) il 17 maggio 1974, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente di inglese nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A - Lingua straniera;

46/A - Lingue e civiltà straniere.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A08545

DECRETO 24 giugno 2009.

Riconoscimento, al prof. Giovanni Crola, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; l'accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999, ratificato dalla legge 15 novembre 2000 n. 364; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese comunitario dal prof. Giovanni Crola;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sottoindicato titolo di formazione;

Visto il diploma di flauto conseguito il 26 giugno 2000 presso il Conservatorio statale di musica «G. Cantelli» di Novara;

Visti i titoli di istruzione post secondaria conseguiti all'estero, quali: il «Diploma di perfezionamento», quale musicista SUM, strumento flauto, rilasciato dal Conservatorio della Svizzera italiana di Lugano il 29 giugno 2004 ed il «Diploma di solista» (strumento flauto) conseguito presso il Conservatorio della Svizzera Italiana- Scuola universitaria di Musica- il 16 settembre 2005 a Lugano;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Rilevato che l'interessato, ai sensi della sopraccitata circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39, è esonerato dalla conoscenza della lingua italiana, in quanto italiano con una formazione secondaria conseguita in Italia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post - secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post - secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 12 giugno 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale dell'interessato ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di istruzione post secondario: «Diploma di Pedagogia Musicale quale insegnante di flauto», rilasciato dal Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano il 6 giugno 2008, posseduto dal cittadino italiano Giovanni Crola nato a Borgomanero (Novara), il 18 marzo 1982, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso: 77/A - Strumento musicale (flauto).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A08567

UNIVERSITÀ TELEMATICA «GUGLIELMO MARCONI»

DECRETO RETTORALE 7 luglio 2009.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto l'art. 33, comma 6 della Costituzione;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6, comma 9;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito con modificazioni nella legge 5 novembre 1996, n. 573, concernente le deliberazioni dei nuovi statuti delle Università libere;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il D.I. del 17 aprile 2003;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2004 - supplemento ordinario n. 48, che istituisce la Università Telematica Guglielmo Marconi;

Visto lo statuto di questo Ateneo approvato con decreto ministeriale 1° marzo 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto rettorale 2 maggio 2005, n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 110 del 13 maggio 2005;

Visto il decreto rettorale 7 aprile 2006, n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 88 del 14 aprile 2006;

Visto il decreto rettorale 15 maggio 2008, n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 127 del 31 maggio 2008;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 23 aprile 2009 con la quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Ateneo e disposto l'inoltro al Ministero per il controllo di legittimità e di merito;

Vista la nota ministeriale prot. n. 2547 del 6 luglio 2009 con la quale, ai sensi dell'art. 6 della predetta legge n. 168 del 1989, il M.I.U.R. ha comunicato di non aver osservazioni da muovere in relazione alle proposte modifiche statutarie;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il nuovo statuto della Università degli studi Guglielmo Marconi - Telematica - secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2.

Lo statuto di cui all'art. 1 entra in vigore contestualmente alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il presente decreto è acquisito alla raccolta interna di questa Amministrazione ed inviato al Ministero della giustizia per la prevista pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2009

Il rettore: BRIGANTI

ALLEGATO

STATUTO

Art. 1.

1. È istituita l' Università degli studi «Guglielmo Marconi» - Telematica di seguito denominata Università, con sede centrale in Roma.

2. L'Università nasce con la finalità specifica di dare completa attuazione a quanto affermato dall'art. 27 della dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo in materia di istruzione del 10 dicembre 1948 e dall'art. 34 della Costituzione Italiana che garantisce a tutti i cittadini il diritto a ricevere quell'istruzione che contribuisca alla formazione dell'individuo ponendo tutti i capaci e meritevoli in condizioni di svolgere un ruolo utile nella società, di sviluppare la loro personalità e il rispetto per i diritti degli uomini e per le libertà fondamentali.

3. Per il perseguimento di tali obiettivi, l'Università degli studi «Guglielmo Marconi» ai sensi dell'art. 26 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e del decreto ministeriale 17 aprile 2003, ha il compito primario di svolgere, oltre all'attività di ricerca e di studio, attività di formazione mediante l'utilizzo delle metodologie della formazione a distanza anche in modalità blended. A tale fine l'Università adotta ogni idonea iniziativa, anche di carattere logistico, per rendere accessibili agli studenti i propri corsi di studio e per favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e lo sviluppo professionale dei lavoratori.

4. L'Università appartiene alla categoria delle Istituzioni previste dall'art. 1, n. 2 del testo unico delle Leggi sull'istruzione superiore approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed è dotata di personalità giuridica.

5. L'Università è autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e pertanto gode di autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e disciplinare in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e nei limiti del presente statuto.

Art. 2.

1. L'Università è promossa e sostenuta dalla Fondazione «Tertium», con sede a Roma, che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai relativi mezzi necessari per il funzionamento.

2. Allo sviluppo dell'Università potranno altresì concorrere soggetti pubblici e privati interessati a sostenere l'impegno dei promotori. A tale scopo concorre allo sviluppo dell'Ateneo, mediante l'utilizzo del proprio patrimonio immobiliare, la Fondazione «Marsilio Ficino», con sede in Roma.

3. Al mantenimento dell'Università sono altresì destinate tasse, contributi e diritti versati dagli studenti nonché tutti i beni ed i fondi che ad essa saranno conferiti, a qualunque titolo.

4. Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali, l'Università sviluppa la ricerca e svolge attività didattiche sperimentali nonché attività a queste collegate, anche con la collaborazione e il supporto di soggetti sia pubblici che privati, italiani e stranieri.

5. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Università procede alla sistematica valutazione delle attività scientifiche, didattiche e amministrative.

6. Per favorire il confronto su problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Università garantisce la circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno della propria sede.

Art. 3.

Sono organi centrali dell'Università:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Presidente;

c) il rettore;

d) il Senato Accademico;

e) il Nucleo di valutazione interno;

f) il Collegio dei revisori dei Conti.

Costituiscono strutture accademiche e di ricerca:

a) i Consigli di facoltà;

b) i Dipartimenti.

Art. 4.

1. Il Consiglio di Amministrazione è così composto:

a) sei componenti nominati dalla Fondazione «Tertium»;

b) sei componenti nominati dalla Fondazione «Marsilio Ficino»;

c) il rettore.

2. Possono essere chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione rappresentanti, in numero non superiore a quattro, di organismi pubblici e privati i quali si impegnano a versare per almeno un triennio un contributo per il funzionamento dell'Università in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata con delibera del Consiglio stesso.

3. La mancata designazione di una o più rappresentanze non inficia la validità di costituzione del Consiglio.

4. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra le componenti del comma 1, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni. Il Rettore rimane in carica per la durata del suo mandato.

6. Assiste alla seduta del C.d.A.,con funzioni di segretario, il direttore generale di cui all'art. 20.

Art. 5.

1. Il Consiglio di Amministrazione svolge attività di programmazione e di indirizzo generale dell'Università e sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale, fatte salve le attribuzioni degli altri Organi previsti dal presente statuto.

2. Spetta in particolare al Consiglio di amministrazione:

a) determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università in funzione delle finalità istituzionali;

b) decidere sulle questioni patrimoniali dell'Università e provvedere alla approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo dell'Università;

c) deliberare l'attivazione o disattivazione dei singoli corsi di studio;

d) nominare il Rettore scegliendolo all'interno di una rosa di quattro nominativi di cui due indicati dalla Fondazione «Tertium» e due dalla Fondazione «Marsilio Ficino»;

e) designare i Presidi di facoltà e i direttori di Dipartimento che durano in carica un triennio, scegliendoli tra i professori ordinari e straordinari dell'Ateneo;

f) provvedere, a maggioranza dei propri componenti, sentito il Senato Accademico, in ordine alle modifiche del presente statuto;

g) deliberare, su proposta del Senato accademico, il Regolamento didattico di Ateneo;

h) deliberare, su proposta del Senato accademico, in merito alle chiamate dei professori di ruolo, alla nomina dei ricercatori e alla stipula dei contratti di insegnamento e di ricerca;

i) deliberare sulle assunzioni del personale non docente con qualifica dirigenziale;

j) deliberare il Regolamento per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili dell'Università, nonché quello per la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale non docente;

k) deliberare l'attivazione di eventuali sedi decentrate, anche all'estero, nel rispetto della normativa vigente;

l) deliberare sui criteri per la determinazione delle tasse di iscrizione, dei contributi e degli eventuali esoneri;

m) deliberare sui criteri per il conferimento dei premi, borse di studio e di perfezionamento e degli assegni di ricerca;

n) deliberare su ogni altro argomento di interesse dell'Università che non sia demandato ad altri organi;

o) nominare i membri del nucleo di valutazione interno e approvare il regolamento di funzionamento.

3. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno due volte all'anno, ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche in teleconferenza o videoconferenza. In tal caso, il Presidente deve identificare, personalmente ed in modo certo, tutti i partecipanti collegati in teleconferenza o videoconferenza e assicurarsi che gli strumenti audiovisivi consentano agli stessi, in tempo reale, di seguire la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano contemporaneamente sia il Presidente che il Segretario.

Art. 6.

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

a) provvede a garantire l'adempimento delle finalità statutarie;

b) ha la rappresentanza legale dell'Università anche in giudizio;

c) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di amministrazione e della Giunta ove costituita;

d) assicura l'esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti del Consiglio di Amministrazione e della Giunta salva la competenza del Rettore in materia di didattica e di ricerca scientifica.

Art. 7.

1. Il Consiglio di Amministrazione, qualora ne ravvisi la funzionalità, può provvedere a costituire una Giunta quale sua emanazione operativa composta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, dal rettore e da un consigliere scelto di comune accordo.

2. Possono essere invitati a partecipare alla giunta i presidi di facoltà allorché vengano trattate materie di loro specifica competenza.

3. Sulla base di specifiche deleghe del Consiglio di amministrazione la Giunta delibera:

a) a norma della legislazione vigente, in merito alle chiamate dei professori di ruolo, alla nomina dei ricercatori, nonché alla stipula di contratti di insegnamento e di ricerca;

b) sulle assunzioni del personale non docente con qualifica dirigenziale;

c) sentito il Consiglio di facoltà sulle modalità di ammissione degli studenti ai corsi di studio;

d) sulle tasse di iscrizione, sui contributi e sugli eventuali esoneri;

e) sul conferimento dei premi, borse di studio e di perfezionamento nonché, sugli assegni di ricerca.

4. La Giunta adotta, nei casi di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica della prima riunione successiva.

Art. 8.

1. Il rettore è nominato ai sensi dell'art. 5 del presente statuto tra personalità del mondo accademico di riconosciuto valore e qualificazione scientifica.

2. Il rettore dura in carica un quadriennio e può essere confermato.

3. Il rettore:

a) riferisce con relazione annuale al Consiglio di Amministrazione sull'attività scientifica e didattica dell'Università;

b) cura l'osservanza di tutte le norme in materia scientifica e didattica;

c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in materia scientifica e didattica;

d) rappresenta l'Università nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici;

e) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi sull'istruzione universitaria, fatte salve le competenze degli altri Organi previsti dal presente statuto.

4. Il rettore può designare tra i professori ordinari dell'Università un pro-rettore chiamato a sostituirlo in caso di impedimento o assenza.

Art. 9.

1. Il Senato accademico è composto dal rettore, che lo convoca e lo presiede e dai Presidi delle facoltà istituite.

2. L'ordine del giorno delle sedute del Senato accademico è comunicato al Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Università.

3. Il Senato accademico esercita tutte le attribuzioni in materia di programmazione, coordinamento e di indirizzo scientifico e didattico che gli sono attribuite dalle norme dell'Ordinamento Universitario. In particolare il Senato accademico:

a) elabora il programma delle attività didattiche ed il piano di sviluppo dei Corsi di studio dell'Ateneo;

b) propone la costituzione, modificazione e disattivazione delle strutture didattiche e di ricerca dell'Università;

c) propone le chiamate dei professori di ruolo, la nomina dei ricercatori di ruolo, e la stipula dei contratti di insegnamento e di ricerca;

d) esprime parere sui criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie per il personale docente e dei finanziamenti per la ricerca;

e) adotta il proprio regolamento interno di funzionamento;

f) stabilisce la tipologia delle modalità didattiche da adottare nello svolgimento dei processi di insegnamento/apprendimento, anche attraverso forme di interazione «a distanza», per l'organizzazione delle verifiche del profitto degli studenti.

4. Alle adunanze del Senato accademico partecipa il Direttore generale, ovvero persona dallo stesso delegata, il quale esercita le funzioni di Segretario.

Art. 10.

1. L'Università adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno al diritto allo studio. Le funzioni di valutazione sono svolte dal nucleo di valutazione interno composto da un numero di membri determinato entro i limiti e secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti.

2. L'Università assicura al nucleo di valutazione interno l'autonomia operativa, nonché il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy.

Art. 11.

1. Il Collegio dei revisori dei conti dell'Università è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti prevalentemente tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

2. Le procedure di nomina e di funzionamento del Collegio dei revisori dei conti sono determinate nel regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la gestione dell'Università adottato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 12.

1. Le facoltà hanno autonomia scientifica e didattica nell'ambito del presente Statuto e hanno il compito primario di promuovere e organizzare l'attività didattica per il conseguimento dei titoli accademici, nonché le altre attività didattiche previste dalla legge, dello statuto e dai Regolamenti.

2. Sono organi della facoltà:

a) il Preside;

b) il Consiglio di facoltà.

3. Il Preside rappresenta la Facoltà, ne promuove e coordina l'attività, sovraintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle delibere del consiglio di facoltà. In particolare il Preside:

a) convoca e presiede il Consiglio di facoltà, predisponendo il relativo ordine del giorno;

b) vigila sull'osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamento in materia didattica;

c) cura l'ordinato svolgimento delle attività didattiche della facoltà;

d) è membro di diritto del Senato Accademico;

e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di statuto e di Regolamento.

4. Il Preside viene designato tra i professori di ruolo di prima fascia dal Consiglio di amministrazione ed è nominato dal rettore. Il Preside dura in carica tre anni accademici e può essere rinominato.

Art. 13.

1. Il Consiglio di facoltà è composto dai professori ordinari, straordinari ed associati. Fanno parte inoltre del Consiglio di facoltà, secondo quanto previsto dal Regolamento generale di Ateneo, i rappresentanti dei ricercatori Universitari. Le modalità di funzionamento di ciascun Consiglio di facoltà sono stabilite dal Regolamento di facoltà, deliberato dal Senato Accademico nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento generale di Ateneo.

2. Sono compiti del Consiglio di facoltà:

a) la predisposizione e l'approvazione delle proposte di sviluppo della facoltà, ai fini della definizione dei piani di sviluppo dell'Ateneo;

b) la programmazione e l'organizzazione delle attività didattiche in conformità alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico;

c) la formulazione delle proposte in ordine a tutti gli atti per la copertura degli insegnamenti attivati;

d) la formulazione delle proposte in ordine ai criteri di ammissione ai corsi di studio;

e) esercitare tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento Universitario, fatte salve le competenze degli altri Organi previsti dal presente Statuto.

Art. 14.

1. Nel rispetto delle finalità indicate all'art. 1, l'Università può rilasciare i titoli accademici di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 al termine dei corsi di studio previsti nel Regolamento Didattico di Ateneo.

2. L'Università può istituire i corsi previsti dall'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341 in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi nonché ogni altra iniziativa formativa di ogni ordine e grado che la legge attribuisce alle Università.

3. In attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999 n. 4, l'Università può attivare, disciplinandoli nel regolamento didattico di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento delle lauree o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master Universitari di primo e di secondo livello.

Art. 15.

1. L'Università favorisce attività di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi, sulla base di appositi contratti e convenzioni.

2. L'Università collabora con Organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.

3. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale, l'Università può stipulare accordi e convenzioni con Università e istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi; a tale fine può promuovere e incoraggiare scambi internazionali di docenti, ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica e stabilire proprie sedi nei relativi Paesi.

Art. 16.

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, di cui all'art. 14 comma 1 del presente statuto, sono disciplinati dal regolamento didattico di Ateneo dell'Università e dai regolamenti didattici dei corsi di studio di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.

2. Il regolamento didattico di Ateneo è deliberato, su proposta del Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Art. 17.

1. Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dal regolamento didattico di Ateneo sono impartiti da professori Universitari di prima e di seconda fascia, da Ricercatori nonché da esperti idoneamente qualificati sulla base delle vigenti disposizioni, mediante la stipula di appositi contratti di diritto privato.

2. I contratti di cui al comma precedente possono riguardare anche moduli di insegnamento corrispondenti ad argomenti specifici nell'ambito dell'insegnamento ufficiale.

3. Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza dei professori di ruolo e dei ricercatori si osservano le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per il personale docente e ricercatore delle Università statali.

4. I professori trasferiti dalle Università statali e non Statali entrano in ruolo con l'anzianità maturata alla data del trasferimento quali professori di ruolo presso le medesime Università statali e non statali.

5. Possono essere proposti per la nomina a professori a contratto, professori di ruolo in altre Università, liberi docenti, o studiosi dotati di comprovata ed adeguata qualificazione scientifica o tecnica.

6. Contratti di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti o studiosi non aventi la cittadinanza italiana.

7. I contratti di insegnamento determinano gli obblighi didattici, il compenso e le relative modalità di corresponsione. Il compenso è commisurato al grado di qualificazione ed al livello di impegno richiesto.

Art. 18.

1. I docenti di ruolo e i professori a contratto svolgono le attività di insegnamento e di accertamento coordinate nell'ambito delle strutture didattiche al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati.

2. L'attività di ricerca è compito primario di ogni docente e ricercatore dell'Università.

3. L'Università, al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce a ciascun docente e ricercatore gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca di base e applicata.

Art. 19.

1. In sede di prima applicazione del presente Statuto, e per un periodo non superiore a mesi sessanta, le funzioni del Consiglio di Amministrazione, dei consigli di facoltà e del Senato Accademico sono svolte da un comitato tecnico organizzatore costituito da un componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione «Tertium» designato dal Consiglio stesso che assume altresì le funzioni di Rettore e da un massimo di sei componenti designati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione «Tertium», di cui almeno quattro rivestenti la qualifica di professori Universitari.

2. Il Comitato tecnico organizzatore entro sessanta giorni dall'insediamento assume le deliberazioni necessarie per il funzionamento dell'Università e per la nomina degli ordinari organi.

3. Il Comitato di cui al comma 1 cesserà dalle sue funzioni all'atto di insediamento degli ordinari organi previsti dal presente statuto.

Art. 20.

1. Il Direttore generale dell'Università è assunto su proposta del Rettore con contratto a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni rinnovabile, tra persone dotate di esperienza manageriale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione. Il contratto stesso definisce i diritti ed i doveri del Direttore generale e provvede alla definizione del relativo trattamento economico anche in funzione dei risultati conseguiti.

Art. 21.

1. Qualora l'Università degli studi «Guglielmo Marconi» debba per qualsiasi motivo cessare le sue attività, essere privata della sua autonomia o estinguersi, ogni sua attività patrimoniale sarà devoluta dal Consiglio di Amministrazione alla Fondazione «Tertium».

Art. 22.

1. Il presente statuto entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, ai sensi del decreto ministeriale 17 aprile 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 2003.

2. Il presente statuto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A08560

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 8 maggio 2009.

Programma delle infrastrutture strategiche. (Legge n. 443/2001). Prolungamento della linea 1 della metropolitana di Torino tratta 4 Lingotto - Bengasi (CUP J34C03000000001). Differimento termine di presentazione del progetto definitivo. (Deliberazione n. 12/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo») — come modificata ed integrata dalla legge 1 agosto 2002, n. 166 — e visto, in particolare, l'articolo 1 di detta legge, che ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, intitolato «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e s.m.i. e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»;

l'articolo 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l'«attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, che:

all'articolo 2, comma 255, autorizza, tra l'altro, un contributo di euro 10.000.000, per l'anno 2010, da destinare alla progettazione ed all'avvio – ai sensi della richiamata legge n. 443/2001 e s.m.i. - della linea metropolitana di Torino;

all'articolo 2, comma 257, autorizza — per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di cui alla legge n. 443/2001 e s.m.i. — la concessione di contributi quindicennali di euro 99.600.000 a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, in parte finalizzati come indicato nella medesima disposizione;

Vista la delibera 31 gennaio 2008, n. 9 (*G.U.* 14/2009), con la quale questo Comitato:

ha approvato, con prescrizioni e con una raccomandazione, il progetto preliminare del «prolungamento della linea 1 della metropolitana di Torino - tratta 4 Lingotto-Bengasi»;

ha assegnato in via programmatica al suddetto intervento – a valere sulle risorse di cui alla citata legge n. 244/2007 — contributi suscettibili di sviluppare, complessivamente, un volume d'investimenti di euro 106.131.033;

ha subordinato l'assegnazione e l'entità definitiva dei predetti contributi alle valutazioni ed ai pareri precisati al punto 2.3 della delibera stessa, da presentare a corredo del progetto definitivo;

ha fissato al 31 dicembre 2008 il termine entro cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avrebbe dovuto sottoporre a questo Comitato il suddetto progetto definitivo, prevedendo l'adozione di adeguate iniziative in caso di mancato rispetto del termine stesso;

Considerato che la suddetta delibera n. 9/2008 ha formato dapprima oggetto di rilievo da parte della Corte dei conti ed è stata successivamente registrata dal predetto Organo di controllo in data 18 dicembre 2008;

Vista la nota 7 aprile 2009, n. 14571, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla luce del ritardo con il quale la predetta delibera n. 9/2008 è stata registrata dalla Corte dei conti e successivamente pubblicata in *Gazzetta Ufficiale*, ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno di questo Comitato della proposta di modifica della medesima delibera n. 9/2008 concernente la richiesta di differimento al 18 luglio 2009 del termine di sottoposizione a questo Comitato del progetto definitivo della metropolitana automatica di Torino Linea 1 «Lingotto - Bengasi»;

Visto il telex 8 aprile 2009, n. 073/HB, con il quale la regione Piemonte ha formulato parere favorevole in merito alla proposta di modifica della richiamata delibera n. 9/2008;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. A parziale modifica di quanto previsto dalla delibera di questo Comitato n. 9/2008 citata in premessa, il termine per la sottoposizione a questo Comitato del progetto definitivo concernente la linea 1 della metropolitana di Torino, tratta 4 Lingotto-Bengasi, è differito al 18 luglio 2009.

2. Sono confermate tutte le altre disposizioni della delibera richiamata al precedente punto 1.

Roma, 8 maggio 2009

Il vice presidente: TREMONTI

Il segretario del CIPE: MICCICHE'

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 50

09A08636

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del 9 e 10 luglio 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 9 luglio 2009

Dollaro USA	1,3990
Yen	130,05
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,933
Corona danese	7,4469
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,86060
Fiorino ungherese	275,00
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6997
Zloty polacco	4,3548
Nuovo leu romeno	4,2142
Corona svedese	10,9785
Franco svizzero	1,5119
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,0740
Kuna croata	7,3460
Rublo russo	44,6200
Lira turca	2,1625
Dollaro australiano	1,7831
Real brasiliano	2,8025
Dollaro canadese	1,6182
Yuan cinese	9,5575
Dollaro di Hong Kong	10,8426
Rupia indonesiana	14193,23
Rupia indiana	68,1450
Won sudcoreano	1787,29
Peso messicano	18,8424
Ringgit malese	4,9860
Dollaro neozelandese	2,2194
Peso filippino	67,306
Dollaro di Singapore	2,0408
Baht tailandese	47,669
Rand sudafricano	11,3330

Cambi del giorno 10 luglio 2009

Dollaro USA	1,3901
Yen	128,21
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,030
Corona danese	7,4466
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,85800
Fiorino ungherese	277,50
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6993
Zloty polacco	4,3740
Nuovo leu romeno	4,2160
Corona svedese	11,0022
Franco svizzero	1,5140
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,0840
Kuna croata	7,3315
Rublo russo	45,4005
Lira turca	2,1636
Dollaro australiano	1,7940
Real brasiliano	2,8084
Dollaro canadese	1,6212
Yuan cinese	9,4983
Dollaro di Hong Kong	10,7736
Rupia indonesiana	14174,11
Rupia indiana	67,8230
Won sudcoreano	1786,89
Peso messicano	19,0303
Ringgit malese	4,9731
Dollaro neozelandese	2,2250
Peso filippino	67,026
Dollaro di Singapore	2,0331
Baht tailandese	47,382
Rand sudafricano	11,4023

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A08554

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Estensione di abilitazione della società IMQ S.p.a. di Milano, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità»

Con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, n. 3579 del 22 giugno 2009, la società IMQ S.p.a. con sede legale in Milano, Via Quintiliano n.43, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della Direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di certificazione ed ispezione: Camini (EN 14989-1:2007).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

09A08541

Estensione di abilitazione della società TÜV Italia S.r.l. di Sesto San Giovanni, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità»

Con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, n. 3379 del 12 giugno 2009, la Società TÜV Italia S.r.l. con sede in Sesto San Giovanni (Milano), Via Carducci n. 125 edif. 23, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale l «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della Direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di certificazione ed ispezione: Murature (EN 771-5: 2003 + A1:2005, EN 771-6: 2005).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

09A08542

Estensione di abilitazione della società I.R.C. M. Masini S.r.l. di Rho, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità»

Con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, n. 3577 del 22 giugno 2009, la società I.R.C. M. Masini S.r.l. con sede in Rho (Milano), Via Moscova n. 11, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della Direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di certificazione ed ispezione:

Camini (EN 13063-1:2005 + A1:2007, EN 13063-2:2005 + A1:2007, EN 13063-3:2007, EN 13069:2005, EN 13084-5:2005, EN 13084-7:2005, EN 14471:2005, EN 14989-1:2007, EN 1806:2006, EN 1857:2003, EN 1858:2003);

Geosintetici (EN 13361:2004 + A1:2006, EN 13362:2005, EN 13491:2004 + A1:2006, EN 13492:2004 + A1:2006, EN 13493:2005);

Cementi (EN 197-4:2004, EN 413-1: 2004);

Aggregati (EN 13055-2: 2004);

Additivi per calcestruzzo (EN 14889-1:2006, EN 14889-2:2006, EN 450-1:2005, EN 12878:2005, EN 13263-1:2005, EN 1504-2:2004, EN 1504-3:2005, EN 1504-4:2004, EN 1504-5:2004, EN 1504-6:2006, EN 1504-7:2006, EN 15167-1: 2006);

Tubazioni, serbatoi e accessori non a contatto con acqua destinata a consumo umano (EN 12285-2: 2005);

Organismo di prova:

Additivi per calcestruzzo (EN 1504-2:2004, EN 1504-3:2005, EN 1504-4:2004, EN 1504-6:2006).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

09A08543

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.5291-XV.J(4893), del 24.06.2009 i manufatti esplosivi denominati:

- "DC00108 – SPETTACOLO 16 MULTICOLOR" *(massa attiva g 75,5)*
- "DC00308 – SPETTACOLO 19 MULTICOLOR" *(massa attiva g 86)*
- "DC00408 – SPETTACOLO 100 MULTICOLOR" *(massa attiva g 416,5)*
- "DC01008 – SPETTACOLO 25 MULTICOLOR" *(massa attiva g 119,5)*

sono riconosciuti, su istanza del sig. De Cristofaro Nicola, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in contrada Pietra del Corvo – Santa Cristina Gela (Pa), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella V categoria, gruppo C dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

I manufatti denominati:

- "DC00208 – SPETTACOLO 76 MULTICOLOR" *(massa attiva g 209)*
- "DC00508 – SPETTACOLO 49 MULTICOLOR" *(massa attiva g 236,5)*
- "DC00608 – SPETTACOLO 100 MULTICOLOR" *(massa attiva g 457,5)*
- "DC00708 – SPETTACOLO 36 MULTICOLOR" *(massa attiva g 158,5)*
- "DC00808 – SPETTACOLO 36 MULTICOLOR" *(massa attiva g 166,5)*
- "DC00908 – SPETTACOLO 19 MULTICOLOR" *(massa attiva g 91,7)*
- "FUMOGENO EXCALIBUR 75" *(massa attiva g 67,085)*
- "FUMOGENO EXCALIBUR 150" *(massa attiva g 140,585)*

sono riconosciuti, su istanza del sig. De Cristofaro Nicola, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in contrada Pietra del Corvo – Santa Cristina Gela (Pa), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette dei manufatti denominati "FUMOGENO EXCALIBUR 75" e "FUMOGENO EXCALIBUR 150", che possono essere attivati solo a mezzo di accenditore elettrico devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Le etichette degli altri manufatti riconosciuti e classificati nella IV categoria con il presente provvedimento, per i quali la circolare dell' 11.1.2001, n. 559/C.25055-XV.A.MASS(1), prevede una distanza di sicurezza del pubblico, a seconda dei casi, di 40 o 50 m., non raggiungibile nel tempo di ritardo indicato (4-6 sec.), devono anch'esse chiaramente contenere l'indicazione, anche ai fini del corretto impiego di sistemi di accensione che consentano l'attivazione del prodotto a distanza di sicurezza, che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.14670-XV.J(4921) del 24.6.2009, i manufatti esplosivi denominati:

- U. BORGONOVO SRL 2007 – 37 PARACHUTE TROOPS (massa attiva g 290);
- U. BORGONOVO SRL 2007 – CLASSIC 37 PARACHUTE TROOPS (massa attiva g 290);
- U. BORGONOVO 2008 – 19 PARACHUTE TROOPS (massa attiva g 139,2);
- U. BORGONOVO 2008 – CLASSIC 19 PARACHUTE TROOPS(massa attiva g 139,2);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Borgonovo Umberto, titolare di deposito di esplosivi in Inzago (MI) – loc. Cascina Draga, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di ciascun manufatto, anche ai fini del corretto impiego di sistemi di accensione che consentano l’attivazione del prodotto a distanza di sicurezza, devono chiaramente contenere l’indicazione che “il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.3601-XV.J(5298) del 24.6.2009, il manufatto esplosivo denominato “LINE THROWER UNIT” (massa attiva g 222,06) è riconosciuto, su istanza del sig. Gallinoro Lucio, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Roccarainola (NA) – loc. Fellino, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tale manufatto devono chiaramente contenere l’indicazione che ne è “consentito l’uso solo per il soccorso in mare”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.6786-XV.J(5088) del 24.6.2009, i manufatti esplosivi denominati:

- VP SFE 125 NACER (massa attiva g 718,30);
- VP SFE 125 NRCEV (massa attiva g 718,30);
- VP SFE 125 NRCEG (massa attiva g 718,30);
- VP SFE 125 NGCEV (massa attiva g 718,30);
- VP SFE 125 NBCEA (massa attiva g 718,30);
- VP SFE 125 NGCER (massa attiva g 718,30);
- VP SFE 125 NACEB (massa attiva g 718,30);
- VP SFE 125 NVCER (massa attiva g 718,30);
- VP SFE 125 NBCEOCK (massa attiva g 688,30);
- VP SFE 125 NACEOCK (massa attiva g 688,30);
- VP SFE 125 NVCEOCK (massa attiva g 688,30);
- VP SFE 125 NRCEOCK (massa attiva g 688,30);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Viviano Rocco, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teggiano (SA) – loc. Tempa dell'Arena, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di ciascun manufatto, anche ai fini del corretto impiego di sistemi di accensione che consentano l'attivazione dell'artificio a distanza di sicurezza, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

09A08552

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del decreto n. 557/PAS.XVJ/5/19 2005 del 18 luglio 2007 di riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

In riferimento al decreto ministeriale n. 557/PAS.XVJ/5/19 2005 CE (23) datato 18 luglio 2007 di questo Dicastero, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 141 del 20 giugno 2007, si comunica che per mero errore materiale veniva indicata quale data di emissione il 18 luglio 2007 anziché il 18 aprile 2007. Per quanto sopra al decreto n. 557/PAS.XVJ/5/19 2005 CE (23) la data di emissione 18 luglio 2007 è sostituita con la data 18 aprile 2007.

09A08551

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Belofran»

Estratto determinazione n. 1308 del 14 luglio 2009

Medicinale: BELOFRAN.

Titolare A.I.C.: Ebewe Italia S.r.l., via Viaggiano n. 90 - 00178 Roma.

Confezioni:

4 mg compresse rivestite con film 6 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037196108/M (in base 10), 13H4BD (in base 32);

8 mg compresse rivestite con film 6 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037196110/M (in base 10), 13H4BG (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa rivestita contiene:

principio attivo: 4 mg, 8 mg di ondansetrone (come cloridrato diidrato);

eccipienti: compressa:

Cellulosa microcristallina - Lattosio monoidrato - Amido pregelatinizzato (mais) - Magnesio stearato;

film di rivestimento:

Ipromellosa – Idrossipropilcellulosa - Glicole propilenico - Sorbitan oleato - Acido sorbico – Vanillina - Titanio diossido (E171) - Giallo chinolina (E104).

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Ebewe Pharma Gmbh - Mondseestrasse 11 - A 4866 Unterach - Austria.

Indicazioni terapeutiche: l'ondansetrone è indicato per il trattamento di nausea e vomito indotti da chemioterapia citotossica e radioterapia, e per la prevenzione della nausea e del vomito postoperatori (NVPO).

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezioni:

4 mg compresse rivestite con film 6 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037196108/M (in base 10), 13H4BD (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A» Nota 57.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 18,94.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 35,52.

8 mg compresse rivestite con film 6 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037196110/M (in base 10), 13H4BG (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A» Nota 57.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 30,68.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 57,54.

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Belofran» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A08716

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Prolastin»

Estratto determinazione n. 1310 del 14 luglio 2009

Medicinale: PROLASTIN.

Titolare A.I.C.: Kedrion S.p.A. - Loc. Ai Conti, Castelvecchio Pascoli, 55051 Barga (Lucca).

Confezione:

1000 mg polvere e solvente per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro polvere + 1 flaconcino in vetro solvente 40 ml;

A.I.C. n. 037709019/M (in base 10), 13YT6V (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere liofilizzata e solvente per soluzione per infusione.

Composizione: 1 flacone contiene:

principio attivo: 1000 mg di inibitore dell'alfa-1-proteinasi umano;

eccipienti:

Polvere: sodio cloruro, sodio fosfato monobasico;

Solvente: Acqua per preparazioni iniettabili.

La polvere per la soluzione per infusione contiene 4,8 mmol di sodio.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Telecris Biotherapeutics GmbH - Lyoner Strasse 15, 60528 Frankfurt, Germania.

Indicazioni terapeutiche: «Prolastin» è indicato per la terapia cronica sostitutiva in soggetti con carenza congenita di inibitore dell'alfa-1-proteinasi (fenotipo PiZZ, PiZ(null), Pi (null)(null) e PiSZ) in relazione ad una compromissione del flusso respiratorio di grado moderato (FEV1 35-60%) ed alla valutazione del quadro clinico (condizioni di disabilità).

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione:

1000 mg polvere e solvente per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro polvere + 1 flaconcino in vetro solvente 40 ml;

A.I.C. n. 037709019/M (in base 10), 13YT6V (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 320,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 528,13.

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Prolastin è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP1).

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A08718

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ramipril e Idroclorotiazide Pensa»

Estratto determinazione n. 1311 del 14 luglio 2009

Medicinale: RAMIPRIL e IDROCLOROTIAZIDE PENSA.

Titolare A.I.C.: Pensa Pharma S.p.A., via Rosellini Ippolito n. 12, 20124 Milano (Italia).

Confezioni:

2,5 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 038118016/M (in base 10), 14C8N0 (in base 32);

2,5 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in contenitore PP;

AIC n. 038118028/M (in base 10), 14C8ND (in base 32);

5 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

AIC n. 038118030/M (in base 10), 14C8NG (in base 32);

5 mg/25 mg compresse 14 compresse in contenitore PP;

AIC n. 038118042/M (in base 10), 14C8NU (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: Ramipril e Idroclorotiazide Pensa compresse 2,5 mg+12,5 mg: ogni compressa contiene 2,5 mg di ramipril e 12,5 mg di idroclorotiazide Ramipril e Idroclorotiazide Pensa compresse 5 mg+25 mg: ogni compressa contiene 5 mg di ramipril e 25 mg di idroclorotiazide;

eccipienti: Amido di mais pregelatinizzato - Sodio stearil fumarato - Sodio bicarbonato - Lattosio monoidrato - Sodio croscarmellosa.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Actavis hf. - Reykjavikurvegur 76-78, 220 Hafnarfjörður - Islanda;

Actavis Ltd., B16 Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 08, Malta.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione essenziale. L'associazione a dose fissa di ramipril e idroclorotiazide è indicata in pazienti la cui pressione sanguigna non è controllata in modo adeguato dal ramipril da solo o dall'idroclorotiazide da sola.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezioni:

2,5 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 038118016/M (in base 10), 14C8N0 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1,87.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3,51;

2,5 mg/12,5 mg compresse 14 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 038118028/M (in base 10), 14C8ND (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1,87.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3,51;

5 mg/25 mg compresse 14 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 038118030/M (in base 10), 14C8NG (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,42.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,41;

5 mg/25 mg compresse 14 compresse in contenitore PP;

A.I.C. n. 038118042/M (in base 10), 14C8NU (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,42.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,41.

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Ramipril e Idroclorotiazide Pensa è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

09A08717

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Bassa Anaunia società cooperativa a r.l.», in Mezzolombardo e nomina del commissario liquidatore.

LA GIUNTA PROVINCIALE

(*Omissis*);

Delibera:

1. Di porre in liquidazione coatta amministrativa, per i motivi in premessa indicati, la «Cooperativa ediliza Bassa Anaunia - Società cooperativa a r.l.» - in liquidazione con sede in Mezzolombardo, via Fiorini n. 1, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545-*terdecies* del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e di nominare quale commissario liquidatore della stessa il dott. Rinaldo Pola, con studio in Caldonazzo, viale Stazione, n. 4.

2. Di stabilire che al commissario liquidatore competono i compensi e i rimborsi spese che saranno determinati in applicazione del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 23 febbraio 2001 recante «Rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza».

3. Di dare atto che contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

4. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* nonché la comunicazione alla cooperativa interessata e al Registro imprese.

09A08548

AUTORITÀ DI BACINO

BACINO PILOTA DEL FIUME SERCHIO

Progetto di Piano di gestione delle acque del distretto idrografico pilota del fiume Serchio

Si comunica che il 30 giugno 2009 è stato presentato il Progetto di Piano di gestione delle acque del distretto idrografico pilota del fiume Serchio.

Il suddetto Piano è stato elaborato ai sensi dell'art. 1, comma 3-*bis*, della legge 27 febbraio 2009, n. 13, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente e della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000.

Del suddetto Piano è stata disposta la pubblicazione integrale sul sito web ufficiale dell'Autorità di bacino pilota del fiume Serchio, al seguente indirizzo http://www.autorita.bacinoserchio.it/pianodigestione/formazione_del_piano/progetto_di_piano_di_gestione

Gli elaborati originali costituenti il suddetto Progetto di Piano sono depositati presso la sede dell'Autorità di Bacino pilota del fiume Serchio, via Vittorio Veneto n. 1, Lucca. Osservazioni al Progetto di Piano possono essere presentate mediante invio delle stesse all'Autorità di Bacino pilota del fiume Serchio, ovvero all'indirizzo e-mail segreteria@bacinoserchio.it, specificando all'oggetto «Osservazione al Progetto di Piano di Gestione».

09A08563

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI LIRI GARIGLIANO E VOLTURNO

Progetto di piano di gestione acque distretto idrografico dell'Appennino Meridionale

Si comunica che sono disponibili sul sito www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it gli elaborati del «Progetto di piano di gestione acque distretto idrografico dell'Appennino Meridionale», le cui attività sono state valutate positivamente dal Comitato tecnico del 25 giugno 2009.

Il Tavolo istituzionale convocato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la partecipazione di tutte le regioni interessate, tenutosi in data 16 luglio 2009, ha confermato la validità dell'impostazione del lavoro.

09A08850

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-*terdecies* del codice civile della società cooperativa «Il Carul - soc. coop. a r.l.», in Gorizia e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1595 decreto direttoriale 9 luglio 2009 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-*terdecies* codice civile, della cooperativa «Il Carul - soc. coop. a r.l.», con sede in Gorizia, costituita addì 27 dicembre 1985, per rogito notaio dott. Antonio Corubolo, con studio in Gorizia, via Diaz n. 1.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giusdizionale al tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

09A08585

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2009, n. 55, recante: «Regolamento di attuazione della direttiva 2005/45/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.» (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 123 del 29 maggio 2009).

Nel decreto citato in epigrafe, il fronte dell'Allegato 1, riportato alla pag. 4 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi sostituito dal seguente:

«**ALLEGATO 1**
(articolo 3, comma 5)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ministry of Infrastructure and Transport

I

Autorità Marittima / *Maritime Authority*

Certificato rilasciato secondo le disposizioni della Convenzione Internazionale sugli Standards di Addestramento, Abilitazione e Tenuta della Guardia per i marittimi, 1978, nella sua versione aggiornata.
Certificate issued under the provision of International Convention on Standards Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, on its up-to-date version.

Si certifica che il marittimo
The Government of Italy certifies that the seafarer

Cognome e nome / *Surname and name* Matricola n. / *Seaman's book No*

È stato debitamente qualificato in conformità con le disposizioni della Regola .... della sopracitata Convenzione, nella sua versione aggiornata, per lo svolgimento delle seguenti funzioni, a livello e con le limitazioni specificate, fino alla data di scadenza del presente certificato o delle sue estensioni di validità come appresso indicato:
Has been found duly qualified in accordance with the provisions of Regulation .... of the above Convention, on its up-to-date version, and has been found competent to perform the following functions, at the levels specified, subject to any limitation indicated, until the date of expiry of this certificate or any extension of its validity as may be shown overleaf:

Funzioni / *Function* Livello / *Level* Eventuali limitazioni / *Limitation (if any)*

Il legittimo titolare del presente certificato può assumere la seguente qualifica prevista dalle vigenti tabelle di armamento approvate dall'Amministrazione:
The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity specified in the applicable safe manning requirements of the Administration:

Capacità / *Capacity*

Limitazioni / *Limitations (if any)*

Data di nascita del titolare del certificato
Date of born of the holder of the certificate

Certificato n. / *Certificate No*

Firma del titolare del certificato / *Signature of the holder of the certificate*

Emesso il / *Issued on*

Valido fino al / *Validity until*

MARCA DA BOLLO

IL COMANDANTE DEL PORTO

Signature of duly authorized Officer

Name of duly authorized Officer

Fotografia del titolare del certificato
Photograph of the holder of the certificate

L'originale del presente certificato deve essere tenuto a bordo, ai sensi della Regola I/2, paragrafo 9, della Convenzione IMO STCW/78, nella sua versione aggiornata
The original of this certificate must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraf 9, of the IMO STCW/78 Convention, on its up-to-date version, while serving on a ship.

».

09A08641

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-170) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00